

REGOLAMENTO (CEE) N. 2489/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1989

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la quinta gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, è stata indetta una gara dal regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativa all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2419/89⁽⁵⁾;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2239/89 della Commissione, del 25 luglio 1989, che stabilisce nuove misure transitorie di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine in Spagna⁽⁶⁾, in detto paese si procede ad acquisti di intervento di quarti anteriori, anziché di carcasse come previsto dal regolamento (CEE) n. 859/89; che è pertanto opportuno fissare separatamente il prezzo massimo di questi prodotti;

considerando che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, per ogni gara parziale, in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3; che, secondo l'articolo 12 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la quinta gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macella-

zioni, è opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento;

considerando che le quantità offerte superano attualmente le quantità che possono essere acquistate; che è pertanto opportuno applicare ai quantitativi che possono essere acquistati un coefficiente di riduzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quinta gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 276 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3 e a 195,5 ECU/100 kg di quarti anteriori, offerti in Spagna a norma del regolamento (CEE) n. 2239/89;
- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 3 460 t; le quantità offerte sono ridotte del 55 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;
- in Spagna, la quantità massima di quarti anteriori è fissata a 691 t;

b) per la categoria C:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 282 ECU/100 di carcasse o mezzene della qualità R3;
- il quantitativo massimo accettato è fissato a 1 505 t; le quantità offerte sono ridotte del 40 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 228 del 5. 8. 1989, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU n. L 215 del 26. 7. 1989, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
